



COMUNE DI CAIVANO
(Provincia di Napoli)
Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile

Prot. 21189

Caivano, 17/09/19

Ordinanza n. 2948

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati sul fondo sito in contrada Marzano individuato catastalmente al foglio 15 p.la 17 di questo Comune, ex art. 192 D.Lgs. n° 152/2006

Premesso che

- In data 15/07/2010 è stata emessa **Ordinanza Sindacale n° 1560**, con la quale si ordina a tutti i proprietari dei fondi di terreno esistenti sul territorio comunale di provvedere alla manutenzione degli stessi con la pulizia e la recinzione sui fronti stradali e vicinali;
- il Comune di Caivano è devastato dai continui roghi ed abbandono dei rifiuti e rappresenta uno dei territori più colpito della Terra dei Fuochi, al fine di scongiurare qualsiasi tipo di abbandono rifiuti sulle aree pubbliche e private, e in via preventiva, in data 22/12/2015 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52, approvava il **Regolamento di Polizia Rurale**, il quale recita all'art. 1, "Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, recinti, siepi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio;
- ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento, il fondo de quo ricade tra le aree definite "Zone Rurali";
- ai sensi dell'art. 5, in materia di Polizia Rurale, il Sindaco ovvero il Dirigente o Responsabile del Servizio competente, emette provvedimenti tesi all'eliminazione dell'inconveniente oggetto delle violazioni accertate ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- per quanto citato all'art. 6 del suddetto Regolamento, il titolare è esclusivo responsabile delle attività svolte sul proprio fondo;
- il fondo in questione, è prospiciente la strada campestre di contrada Marzano, facilmente raggiungibile dalla S.P. 498 ex SS.87 Sannitica Nord km. 14,500;
- il predetto fondo, incolto e privo di recinzione da diversi anni, è stato oggetto di abbandono rifiuti e di roghi da parte di ignoti ed è stato censito al **sito n° 15 del Registro** dei Siti all'art. 3) della *L.R. n° 20 del 9/12/2013* (aree interessate da abbandono e rogo di rifiuti) pubblicato dal Comune di Caivano;
- si è preso atto di sommarie informazioni assunte dai coloni dei terreni limitrofi, i quali confermano lo stato di abbandono in cui versa l'area ed il continuo aggravarsi della situazione per l'attività illecita di abbandono di rifiuti sul fondo in questione e per la frequentazione di rom;
- in data 21/1/2019 perveniva via pec la segnalazione della Tenenza Carabinieri di Caivano n° 22/2-2 del 18/1/2019 circa l'incendio di una roulotte sul fondo individuato al foglio 15 p.la 17;

- il personale dello scrivente Settore in data 24/1/2019 da sopralluogo effettuato in loco, ha constatato che sull'area non recintata vi era la presenza di ingenti cumuli di rifiuti di vario genere e di alcune roulotte;
- in data 6/2/2019, ai sensi della legge 241/90, veniva notificata la nota n° 2232 del 30/01/2019, al sig. Capece Giorgio, nato a Caivano (NA) il 21/03/1946, intestatario del fondo, con la quale si dava comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio finalizzato alla pulizia, alla rimozione dei rifiuti abbandonati, nonché alla recinzione sul fondo sito lungo la strada campestre in Contrada Marzano traversa della S.P. 498 (ex SS.87 km. 14,500) individuato al foglio 15 p.lla 17;
- in data 23/4/2019, veniva acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al prot. 9738, la comunicazione del sig. Capece Giorgio, in riscontro a quanto comunicato col predetto avvio del procedimento, dalla quale si evinceva l'inottemperanza a quanto disposto;

Considerato che:

- a seguito di sopralluogo effettuato in data 24/4/2019, da personale della Polizia Locale e del settore Tutela Ambientale, oltre all'inottemperanza a quanto prescritto, si constatava un ulteriore peggioramento dello stato dei luoghi, con grave degrado igienico-sanitario del sito;
 - per quanto verificato, la Polizia Locale redigeva Comunicazione di Notizia di Reato prot. 2188 ai sensi dell'art. 347 C.p.p. a carico di Capece Giorgio;
 - in data 6/9/2019 con nota n° 4722, la Polizia Locale inoltrava un seguito alla Comunicazione di Notizia di Reato prot. 2188 del 24/4/2019, riportante la data di sequestro del fondo e la richiesta dei dovuti adempimenti di cui all'art. 192 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
 - l'art. 192 impone *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate."*
 - a tutt'oggi, il legittimo proprietario del fondo de quo, non ha provveduto a quanto disposto nell'avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 di cui sopra e che la situazione di degrado è divenuta insostenibile dal punto di vista igienico-sanitario nonché ambientale, per l'evidente pericolo di rogo;
- Ritenute non esaustive le giustificazioni addotte nella nota n° 9738 del 23/4/2019 per omessa osservazioni della citata Ordinanza Sindacale e del Regolamento di Polizia Urbana vigenti, che non esimono il sig. Capece da colpe;

Richiamati:

l'art. 50 del D.L.vo del 18/8/2000, n. 267;
 il D.L.vo del 3/4/06, n. 152;
 l'art. 58 del vigente Regolamento di Igiene;
 il Testo unico Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265;
 il Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 52;
 il Decreto Commissariale prot. n° 11830/2019 del 21/5/2019 con il quale viene prorogato l'Incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa del Settore Ambiente;

ORDINA

Al Sig. **Capece Giorgio**, nato a Caivano (NA) il 21/03/1946 ivi residente al c.so Umberto 186, in qualità di proprietario del fondo in oggetto, al ripristino delle condizioni igieniche sanitarie del fondo agricolo al foglio 15 particella 17 a tutela della pubblica e privata incolumità.

Di provvedere entro **15 (quindici)** giorni dalla notifica della presente, ad avviare le procedure per la pulizia del fondo in questione, ai fini della caratterizzazione, della rimozione ed avvio allo smaltimento dei rifiuti presenti e dalla relativa recinzione con pali e rete metallica, nonché ad effettuare tutti gli interventi necessari per il ripristino dell'igienicità e della salubrità dello stesso. Decorso tale termine

Si prescrive altresì, di inviare al Settore Tutela Ambientale, entro 5 (cinque) giorni dal completamento dei lavori ordinati, comunicazione dei lavori effettuati e dei formulari identificativi dei rifiuti (FIR) relativi ai rifiuti rimossi ed avviati allo smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 T.U.A.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, ad ogni effetto e conseguenza di legge, alla persona sopra generalizzata, al locale Comando di Polizia Locale, alla locale Tenenza dei Carabinieri, al Commissariato di P.S.Afragola ed all'A.S.L. NA2 Nord Dip. UOPC di Caivano, incaricati di vigilare sull'esatta osservanza della presente.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Arch. Raffaele Celiento)



